

**COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 101/05/2011**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La società ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Borgosatollo relativi a ICI per gli anni dal 2003 al 2008. Deduceva, in proposito, di aver versato l'imposta per il complesso immobiliare oggetto dell'accertamento commisurata al valore venale dell'area di sedime, laddove il Comune aveva calcolato l'imposta stessa considerando il complesso in questione come area edificabile. Detto complesso era costituito da un'antica cascina sulla quale gravava il vincolo "di interesse storico artistico particolarmente importante"; ciò che ne impediva demolizione e trasposizione di volumetria.

Il Comune si costituiva in giudizio, preliminarmente eccependo inammissibilità del ricorso per tardività. Deduceva di avere, a fronte di richiesta di annullamento in autotutela, sospeso in data 11.1.2010 "i termini degli accertamenti emessi per una revisione complessiva dei medesimi"; di avere poi disposto la revoca della precitata sospensione con comunicazione in data 23.11.2010 e di avere ricevuto notifica del ricorso 18.11.2011 e, dunque, oltre i termini di legge.

Nel merito, deduceva che la cascina de quo, composta da un complesso di edifici, era sita su un'area destinata a una radicale trasformazione inserita in un piano di recupero. Tanto rendeva legittimi gli avvisi di accertamento gravati in ragione della possibilità di sviluppare in termini di incremento le cubature esistenti.

All'odierna udienza il difensore del Comune resistente rappresentava che la revoca della sospensione dei termini era stata spedita con posta ordinaria e non con lettera raccomandata.

Tanto premesso in fatto, va statuita l'infondatezza della questione preliminare e, di contro, la fondatezza del ricorso.

Sotto il primo profilo, pare sufficiente rimarcare come la spedizione della comunicazione di revoca non permetta di attribuire data certa alla ricezione da parte della società interessata, donde non decorrono i termini, stabiliti a pena di inammissibilità, per la proposizione del ricorso.

Sotto il secondo profilo, notoriamente la soggezione di un fabbricato a vincolo artistico comporta penetranti limitazioni alla sua ristrutturazione. Di talché è improprio e illegittimo equipararlo a fini ICI ad area genericamente edificabile.

La peculiarità giuridica delle questioni portate allo scrutinio di questo giudice rende equa compensazione delle spese processuali.

**P.Q.M.**

La Commissione Provinciale di Brescia, Sezione Quinta, Accoglie il ricorso e annulla gli avvisi di accertamento impugnati.

Dichiara interamente compensate le spese processuali.